



IL TRIBUNALE DI ROMA

I Sezione civile

In composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa

[REDACTED]
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado ex art. 702 bis c.p.c. iscritta al n. di ruolo generale 61049 dell'anno 2015, trattenuta in decisione e vertente

tra

- **[REDACTED]** nato in Mali il **[REDACTED]** rappresentato e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio dall'avv. Jacopo Maria Pitorri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, in Via Pietro Mascagni n. 186

ricorrente

e

Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale

convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: status di rifugiato / protezione sussidiaria / protezione umanitaria

[REDACTED]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con provvedimento notificato all'interessato in data 24.09.2015 la Commissione Territoriale di Roma rigettava l'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione e, contestualmente, il Questore decretava il rifiuto del permesso di soggiorno invitando il ricorrente a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni.

Avverso la suddetta decisione l'istante proponeva tempestivamente ricorso assumendo che la decisione fosse illegittima ed erronea per omessa valutazione dei presupposti dal medesimo posseduti e fondanti il diritto all'ottenimento della protezione richiesta.

Al riguardo dichiarava: - di essere originario della regione di Kayes e di essere stato vittima di un attacco dei ribelli che uccisero tutte le sue bestie; - di essere stato pertanto costretto a fuggire.

Chiedeva il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria e/o umanitaria.

A sostegno delle proprie ragioni produceva documentazione concernente il percorso formativo in Italia.

Il Ministero dell'Interno restava contumace.

Orbene, in via preliminare, va precisato che la disamina della domanda impone di valutare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo. 251/2007, tutti i fatti pertinenti il paese di origine dell'istante nonchè della situazione individuale e delle circostanze personali dello stesso, con la precisazione, prevista dal comma 5 del predetto articolo, che, qualora tutti gli elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi devono essere ritenuti veritieri qualora le dichiarazioni rese risultino coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, oltre che considerarsi la tempestività dell'inoltro della domanda di protezione internazionale.

Ciò premesso, il ricorso merita solo parziale accoglimento.

Infatti, a prescindere dalla credibilità del richiedente, è evidente che i fatti prospettati non attengono ad una persecuzione discriminatoria *ad personam*, bensì vicende strettamente correlate ad un quadro generalizzato di instabilità, violenza e criminalità comune esistente in Mali.



Pertanto, deve ritenersi corretto il provvedimento della Commissione di rigetto dello status di rifugiato.

Tuttavia, la domanda formulata in via subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria merita l'accoglimento.

Infatti, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 251/2007, è riconosciuta la protezione sussidiaria agli stranieri che, pur non possedendo i requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, nel caso di rientro nel Paese di origine o di dimora abituale, correrebbero il rischio di incorrere in un danno grave. Il danno grave si ravvisa, secondo il predetto articolo, qualora lo straniero corra il rischio di subire condanne a morte, pene inumane e degradanti o di perdere la vita a causa di situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In tale ottica, nella disamina della domanda va considerata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 25/2008, non solo la credibilità soggettiva del richiedente, ma anche la complessiva valutazione reale del Paese di provenienza (*Cass., Sez. I, Sent. n. 17576 del 2010 nonché Cass., Sez. I, Sent. n. 26056 del 23 dicembre 2010*).

In merito, è indirizzo prevalente della Suprema Corte che il giudice si oneri di un ruolo attivo nella istruzione della domanda di protezione internazionale prescindendo del tutto dal principio dispositivo del giudizio civile e dalle relative preclusioni, e di contro, debba fondarlo sulla possibilità di acquisizione officiosa di informazioni e documentazione necessaria (*cfr Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 27310 del 2008; Cassazione Civ. Sent. n. 6880/2011*).

Ciò detto, passando alla disamina del paese di origine del richiedente, il Mali, come da informazioni pervenute direttamente dal Ministero degli Affari Esteri, versa in una condizione di grave instabilità ed insicurezza a causa del conflitto interno, recentemente aggravatasi anche nel sud del paese. In particolare, tale situazione risulta segnalata dall'unità COI della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno, nel resoconto sulla Mali, aggiornato a novembre 2016, in cui si dà atto della recrudescenza delle condizioni generali di sicurezza del paese, anche nel sud,



in ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini.

Nell'ultimo avviso del 24.10.2017, tuttora valido, a cura del M.A.E. sul sito - Viaggiare sicuri- in relazione al Mali si legge: *"Si sconsigliano viaggi, a qualsiasi titolo, verso il Mali. Alla luce dell'elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (regioni di Timbuctu, Gao e Mopti), mentre da ultimo l'instabilità si estende anche alle regioni centrali, intorno alla Capitale, di Segou. Episodi di criminalità di cui si rendono protagonisti gruppi comunque legati alla galassia jihadista si verificano anche nella regione meridionale di Sikasso. Si registra, in particolare, un aumentato rischio di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico, che potrebbe riguardare anche bar, ristoranti, siti turistici ed eventi pubblici. Esiste nel Paese una presenza conclamata ed attiva di gruppi terroristici. Tra i più recenti attacchi si ricordano: il 18 giugno 2017 l'attacco contro il Resort Le Campement a Kangaba; il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015 l'attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre (attentato all'hotel Radisson) ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove un commando di terroristi ha attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri. I diversi gruppi terroristici individuano la presenza internazionale come il principale bersaglio delle loro azioni. Lo stato d'emergenza, decretato a fine luglio 2016 è stato prorogato in varie occasioni, da ultimo sino al 31 ottobre 2017. "*

Allo stesso modo dal rapporto 2016/2017 di Amnesty International emerge che *"L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella*



capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato fino a giugno 2017 il mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali ."

Di analogo contenuto il rapporto pubblicato a gennaio 2016 da Human Rights Watch che descrive il deteriorarsi della situazione nel paese "...anche in diverse regioni meridionali e nella capitale Bamako."

Per tali ragioni, considerata l'attuale situazione di generale instabilità socio-politica generalizzata del Mali, il ricorrente deve considerarsi ammissibile di protezione sussidiaria, potendo verosimilmente subire, nel caso di rimpatrio, per la sua sola presenza sul territorio, un danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgs 251/2007.

-in considerazione della particolarità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

p.q.m.

il Tribunale

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, così decide:

- riconosce a [redacted] nato in Mali il [redacted] lo status di protezione sussidiaria.
- compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, lì 09 novembre 2017

Il Giudice

[redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

